

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003**  
**Ambito Territoriale n° 19**

**RELAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI SERVIZI CHE HANNO FATTO RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA L.R. 9/2003**

Denominazione Servizio \_\_\_\_\_  
Tipologia Servizio \_\_\_\_\_

ANAGRAFICA

DOCUMENTI ALLEGATI

OSSERVAZIONI
▪
▪
▪

COMMENTO ALLE GRIGLIE
▪

PASSAGGI SUCCESSIVI
I Soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune, dove è ubicato il Servizio: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ L'inizio dell'attività entro 60 giorni dall'autorizzazione</li><li>▪ La cessazione dell'attività entro 60 giorni dalla cessazione</li><li>▪ Annualmente, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/00, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione (comma 3, art. 21 del Reg.to 10/03)</li></ul> <i>In seguito al rilascio dell'autorizzazione, una volta verificati tutti i criteri ed i documenti, è possibile presentare la domanda di accreditamento.</i>

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003**

**Requisiti strutturali delle Azioni relative ai Centri d'Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti art. 6 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I centri d'aggregazione per bambini, bambine e adolescenti devono essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di differenti attività.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti devono possedere un numero adeguato di servizi igienici, ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di disabilità.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere previsto un adeguato numero di docce.</li> </ul>		

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L' ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003**

**Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività dei Centri d'Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti art. 11 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I centri d'aggregazione per bambini, bambine e adolescenti accolgono soggetti di età superiore a 3 anni e inferiori a 18.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti operano attraverso una <i>organizzazione</i> flessibile, aperta alle altre agenzie educative territoriali, secondo quanto stabilito dal programma di attuazione dei servizi di ogni Ambito territoriale</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della famiglia</li> </ul>		

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003**

**Requisiti per il Personale dei Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti art. 13,14,15,16,17 del Regolamento e conseguenti modifiche**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale dei Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti si distingue in educatori e addetti ai servizi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il personale opera secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i Comitati Territoriali</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il personale dei centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il personale dei centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98.</li> </ul>		

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003**  
**Ambito Territoriale n° 19**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gli <i>educatori</i> devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gli <i>addetti ai servizi</i> devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Possono essere previste figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ E' compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Comune e la Zona territoriale dell'ASUR competenti integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizioni di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il soggetto gestore altresì non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98.</li> </ul>		